

Sentenza n.

R.G Appello Lavoro n. **882/2011**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Chiarina Sala	Presidente
Dott. Laura Trogni	Consigliere rel.
Dott. Benedetta Pattumelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 1233/2011 – est. Dott. R. Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 26.05.2016 e promossa da

MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (C.F. 80185250588), Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Didattica III Circolo di Limbiate con il patrocinio dell'Avv. Dello Stato F. Vignoli, elettivamente domiciliato in Via Freguglia, 1 Milano, presso Avvocatura di Stato

APPELLANTE

CONTRO

con il patrocinio dell'Avv.

M. Violetta e D. A. Beretta, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria, 54 Milano presso i difensori

APPELLATA



Oggetto: ricostruzione di carriera

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE

“Voglia la Corte d’Appello adita in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui accoglie il ricorso avversario, per l’effetto integralmente respingendo le domande avversarie.

Vinte le spese dei due gradi di giudizio.”

PER L'APPELLATA

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta così giudicare:

- *Respingere le domande tutte di riforma formulate dal MIUR, dall’USR e dal III Circolo di Limbiate, confermando la decisione del Tribunale di Milano resa con la sentenza n. 1233/11;*
- *con vittoria di spese, diritti e onorari.”*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20 aprile 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Educazione e della Ricerca (nel prosieguo MIUR),el'Ufficio Scolastico Regionale, e la Direzione Didattica III Circolo di Limbiate, hanno appellato la sentenza del Tribunale di Milano n. 1233/11 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra [REDACTED], ha dichiarato il diritto della stessa alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei servizi non di ruolo svolti dalla medesima tra l'anno scolastico 1982/1983 e l'anno scolastico 2000/2001 compresi, con obbligo dell'amministrazione di riconoscere alla lavoratrice la corretta anzianità, nonché di corrispondere le relative differenze retributive.

Il Tribunale, rilevato che la ricorrente, a seguito di pubblico concorso, aveva stipulato contratto a tempo indeterminato in data 31 agosto 2005, ha riconosciuto l’attività lavorativa prestata in qualità di insegnante presso la scuola materna Cappellini dal 1° settembre 1982 sino all’anno scolastico 2000/2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, d.l. 370 / 1970, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576, rilevando che dalla documentazione prodotta risulta che la scuola materna Cappellini, finché non ha fatto richiesta di *depubblicizzazione* decretata in data 21 maggio 2001, era soggetta alla vigilanza della competente amministrazione (docc. 6/8), come confermato dalla stessa difesa del Ministero, la quale ha



dato atto che la scuola era stata regolarmente autorizzata e poi sottoposta vigilanza; i programmi erano congruenti con quelli ministeriali; la docente possedeva i titoli utili; vi era omogeneità dei servizi resi rispetto a quelli statali e comunali. Il Tribunale poi rilevava che il carattere pubblico della Scuola risultava dalla documentazione agli atti.

Con il primo motivo d'appello il MIUR lamenta l'erronea qualificazione giuridica dell'ente e deduce la natura privatistica della scuola materna Cappellini per non avere la controparte dimostrato la qualificazione pubblicistica della medesima, affermata esclusivamente sulla scorta di un riferimento alla delibera DGF regione Lombardia n. 1536 /2001 di *depubblicizzazione* della scuola stessa che, tuttavia, non menziona l'atto fondante il presunto carattere pubblico, al pari dell'attestazione della Camera di Commercio. Richiama la sentenza della Corte Costituzionale 396/1988, il DPCM 16 febbraio 1990 e la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 139/1999, per dedurre che il primo giudice avrebbe dovuto provvedere alla qualificazione della IPAB come di natura privata, tenuto conto che, nel caso in esame, per statuto, nel consiglio di amministrazione una quota significativa spetta alla famiglia Cappellini che l'ha fondata. Ciò rende irrilevanti sia l'asserito assoggettamento a vigilanza, sia la concessione di autorizzazioni al funzionamento, richiesta per qualsivoglia scuola materna.

Con il secondo motivo di appello si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha escluso l'applicabilità in via analogica dell'art. 2 d.l. 370/1970 evidenziando come non sia ammissibile alcuna interpretazione analogica che tenti di equiparare, quanto al riconoscimento del servizio pre ruolo, le scuole materne statali e comunali ad altre tipologie di istituzioni scolastiche.

Si è costituita l'appellata, eccependo la novità degli argomenti in fatto introdotti dalla amministrazione per la prima volta in grado di appello, rilevando che se la scuola è stata *de pubblicizzata* prima sarà stata pubblica; che i contributi previdenziali dell'insegnante sono stati versati prima alla CPDEL e poi all'INPDAP; e che in altri casi del tutto analoghi il MIUR ha riconosciuto in via transattiva l'anzianità maturata presso asili infantili con la qualifica giuridica di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB).

2. L'appello è infondato .

La Sig.ra è una insegnante di scuola materna diplomata e ha svolto la propria attività di docente durante il periodo a.s.1982/83 – a.s. 2000/01 presso la scuola materna Cappellini di Paderno Dugnano, come risulta dalla documentazione prodotta e non contestata.



L'art. 2 co. 2 del d.l. n. 370/70, conv. con legge n. 576/70 prevede che il servizio pre-ruolo svolto presso enti pubblici quali lo Stato e i Comuni venga parificato del tutto a quello svolto in ruolo.

In particolare: *“Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a «buono» o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.*

Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a «buono» o corrispondente”.

Il Consiglio di Stato con i pareri n. 1628/76 e 2997/76 ha ammesso il riconoscimento del servizio reso in scuole materne regionali, non espressamente menzionate nella norma in esame, stante la similarità dei servizi.

L'interpretazione estensiva della normativa è stata confermata, con la sentenza 288/1986, dalla Corte Costituzionale la quale ha ritenuto che ai fini di giustizia sostanziale non è più sostenibile *“l'interpretazione restrittiva del decreto legge n. 370 del 1970, giacchè le considerazioni esposte nella nota (n.d.r. nota del MIUR del 1981) legittimavano una interpretazione più ampia rispetto alla angustia interpretativa precedente, e perciò il riconoscimento di servizi sostanzialmente identici, anche se non espressamente previsti dalla normativa”.*

Come correttamente affermato dal Tribunale con *iter* logico argomentativo condiviso da questa Corte, *“la conseguenza di tale sviluppo anche giurisprudenziale è stato che il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna presso enti diversi dallo Stato e dai Comuni ben può essere riconosciuto dal Ministero semprechè l'ente abbia carattere pubblico e sia soggetto alla vigilanza della competente amministrazione e che i servizi resi siano omogenei rispetto a quelli statali e comunali quanto a titolo di studio richiesto, durata degli anni scolastici, orari e programmi”.*

A tale interpretazione si è orientato anche il Ministero nella risposta a quesito del 24/3/1994 (doc. 17 fascicolo), tenuto anche conto della propria Circolare n. 215/87.



Nella fattispecie in esame il servizio pregresso svolto dalla Sig.ra [] si era svolto nell'ambito di una scuola materna, così come nella scuola materna si svolge il suo servizio in ruolo.

Per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, pertanto occorre verificare che la scuola presso cui è stato svolto abbia le caratteristiche di cui si è detto.

In particolare, per quanto riguarda il carattere pubblico della scuola Cappellini, basta rilevare come con decreto del D.G.F. Regione Lombardia n. 11536/2001 sia stato deliberato:

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'IPAB scuola materna Ambrogio ed Elisa Cappellini, avente sede legale nel comune di Incirano di Paderno Dugnano (MI), Via Italia 32;

*– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 21 dicembre 1924 e **già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB** è depubblicizzata e nel contempo riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;*

Orbene, la natura di IPAB oltre ad essere stata confermata dall'Organo istituzionale deputato a trasformare le IPAB in enti di diritto privato o ASP, in osservanza della normativa volta alla soppressione/trasformazione delle IPAB stesse (art. 10 L. n. 328/00 e d.l.g.s. n. 207/01), trova conferma anche nella certificazione della Camera di Commercio, nella quale si attese che la Scuola era in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché nella circostanza che i contributi previdenziali dei dipendenti della scuola venivano versati al CPDEL, ente di previdenza dei dipendenti comunali.

Dalla documentazione in atti merge dunque che si tratta di IPAB di diritto pubblico che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396/88 e della conseguente e successiva legislazione statale e regionale, hanno dovuto trasformarsi in enti di diritto privato.

D'altro canto è evidente che se la Scuola fosse stato già un ente di diritto privato non vi sarebbe stata necessità di alcuna depubblicizzazione.

Per quanto concerne la sottoposizione a vigilanza, ammessa anche dalla stessa parte appellante, questa risulta dalle varie autorizzazioni del Provveditorato e della Direzione didattica agli atti, restando irrilevante che tutte le scuole siano sottoposte a questo tipo di vigilanza. E' evidente, infatti, che se l'organo deputato a vigilare su tutte le scuole pubbliche vigila anche sulla Scuola Cappellini, non se ne può ricavare altro che non la sua equiparazione a tutte le altre scuole materne pubbliche.



Risulta infine provato anche il terzo requisito ritenuto necessario al fine dell'accertamento della natura pubblica dell'ente, vale a dire l'equivalenza dei servizi offerti dalla Scuola rispetto a quelli offerti dalle scuole statali e comunali.

Viene infatti espressamente riconosciuto dalla Direzione Didattica competente che la Scuola segue di massima i programmi e il calendario della Scuola Materna di Stato (cfr. p.e. Autorizzazione 4/0/1982), e al contempo dalla statuto dell'Ente si apprende che la Scuola ha lo scopo di *“accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi in età prescolare ...e di provvedere alla loro educazione ...secondo le norme vigenti ed i criteri didattico pedagogici aggiornati ...”* (art. 1).

Dimostrata, quindi, la sussistenza di tutti gli elementi atti a qualificare come avente carattere pubblico la Scuola Cappellini, la norma di cui all'art. 2 del d.l. 370/70 va applicata estensivamente nell'ottica di una sua lettura costituzionalmente orientata, volta a garantire parità di trattamento a situazioni uniformi.

Conseguentemente la decisione del Tribunale di Milano qui appellata, va confermata.

In ragione della soccombenza, le spese legali del grado vengono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1233/2011 e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 3.400,00, oltre a spese generali e accessori di legge.

Milano, 26/05/2016

Il Presidente

Dott. Chiarina Sala

Il Giudice rel.

Dott. Laura Trogni

